



# Comune di Marciana

Provincia di Livorno

## ***DETERMINAZIONE AREA 1 - SERVIZI AFFARI GENERALI, AL CITTADINO, ALLA PERSONA***

N. 106 del 13/10/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS N. 36/2023 E, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARETTI - TAGLIAFERRI, PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AL CONSIGLIO DI STATO - R.G. N. 8062/2026 - DALLA SOC. \*\*\* S.R.L. AL FINE DI OTTENERE LA RIFORMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE N.00713/2026 EMESSA DAL TAR TOSCANA; CIG N. BD4D1CBDE3.

IL RESPONSABILE DI AREA

### **Richiamati:**

- il Decreto Legislativo n. 267/2000 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- lo Statuto comunale;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 57 del 29/12/2025, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) del triennio 2026/2028;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 1 del 07/01/2026 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione per il triennio 2026/2028 con i relativi allegati;
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 20/04/2026, con la quale è stato approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) per il triennio 2026/2028 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Sindaco del Comune di Marciana n. 27 del 17/07/2024 con il quale la sottoscritta è stata nominata responsabile di Area 1 "Servizi affari generali, al cittadino, alla persona" con attribuzione delle funzioni di cui all'art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e titolare di Elevata Qualificazione";

**Richiamata** la Delibera di Giunta Comunale n. 82 del 16/09/2026 ad oggetto "Autorizzazione alla costituzione in giudizio dell'Ente - avverso il ricorso promosso al TAR Toscana, dalla Soc. BI-MA s.r.l. contro il Comune di Marciana, per richiedere l'annullamento dell'ordinanza n. 34 del 08/06/2026

emessa dal Responsabile di Area 3 - lavori pubblici, edilizia privata, urbanistica e demanio - del Comune di Marciana;”

**Ricordato che:**

- con la suddetta Delibera, si conferiva mandato al Responsabile Area 1 – *Servizi Affari Legali* - al compimento di tutti gli atti necessari e conseguenti al fine di procedere alla costituzione in giudizio per la difesa dell’Ente, a seguito di ricorso proposto dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana, R.G. N. 1779/2026, dalla Società [REDACTED] contro il Comune di Marciana al fine di ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza n. 34 dell’ 8 giugno 2026, avente ad oggetto “*Ingiunzione di demolizione di opere edilizie eseguite in assenza di titolo edilizio (art. 196 L.R.T. 65/2014 s.m.i. – art. 31 D.P.R. 380/01)*” nonché, emessa dal Responsabile di Area 3 - Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio – del Comune di Marciana ed altresì, ottenere l’annullamento di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale ancorché non conosciuto, ivi compresi: la comunicazione di avvio del procedimento di cui al prot. dell’Ente n. 6085 del 23/04/2026, il verbale di sopralluogo e operazioni compiute del 20/04/2026 redatto dalla Regione Carabinieri Forestale “Toscana” – Nucleo “Parco” Marciana Marina acquisito al prot. dell’Ente al n. 5943 del 21/04/2026, compresi i separati atti di escussione ivi richiamati e mai comunicati alla ricorrente Società [REDACTED] e, la nota acclarata al prot. dell’Ente n. 6489 del 30/04/2026;
- con determinazione n. 99 del 22/09/2026 si provvedeva ad affidare allo Studio Legale Conti, l’incarico di rappresentanza e difesa degli interessi dell’Ente per la costituzione in giudizio avverso il ricorso di cui sopra R.G. N. 1779/2026, all’esito del quale veniva emessa ordinanza n. 00713/2026, pubblicata in data 01/10/2026 dalla Sez. III del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana ed acclarata al prot. dell’Ente al n. 15963/2026;

**Precisato che** la predetta ordinanza n. 00713/2026 respingeva la domanda cautelare proposta dalla Soc. ricorrente *ut supra* identificata, e che quest’ultima ha promosso appello cautelare innanzi al Consiglio di Stato, iscritto con R.G. n. 8062/2026 così come notificato con nota acquisita al prot. dell’Ente al n. 16050/2026;

**Vista** la nota di cui al prot. dell’Ente n. 16343/2026 con la quale il legale incaricato dello Studio Legale Conti comunicava l'impossibilità di assumere la difesa dell'Ente nel secondo grado di giudizio poiché non abilitato al patrocinio innanzi alle Magistrature Superiori, ed altresì trasmetteva, il Decreto n. 4199 del 02 ottobre 2026, emesso dal Presidente della II Sezione del Consiglio di Stato, con il quale all'esito della richiesta di misura cautelare monocratica avanzata dalla Soc. ricorrente [REDACTED] veniva sospesa l'efficacia dell'ordinanza di demolizione impugnata sino alla seduta in Camera di Consiglio prevista per il 27 ottobre 2026;

**Dato atto che**, nel caso di specie risulta necessario costituirsi nel giudizio di appello cautelare promosso dalla Soc. [REDACTED], avanti al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, contrassegnato al R.G. n. 8062/2026 così come notificato al prot. dell’Ente al n. 16050/2026 *ut supra*, per la difesa degli interessi dell’Ente;

**Considerato che**, sono stati vagliati alcuni preventivi di spesa proposti per la difesa dell’Ente e che, quale Difensore dell’Ente, avverso il ricorso di cui sopra, è stato individuato lo Studio Legale Associato Caretti - Tagliaferri, la cui P.IVA 05535950488 e C.F. 05535950488, con sede in Via degli

Artisti n. 20, Cap. 50132 Firenze (FI), specificatamente confermato nella persona dell'Avv.to Riccardo Tagliaferri, e che lo stesso, nel dichiarare la propria disponibilità ad assumere l'incarico di patrocinio legale nel procedimento in oggetto, ha confermato l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi nell'assunzione del patrocinio di che trattasi, così come acclarato al prot. dell'Ente n. 16438/2026;

**Dato atto che**, lo Studio Legale *de quo*, ha formulato preventivo di spesa per un importo onorari di € 4.000,00 al netto di spese generali 15%, CPA 4%, IVA al 22% ossia, pari ad € 5.836,48 spese generali e CPA inclusi, di cui acconto 50% alla costituzione in giudizio e saldo alla sentenza, nonché acclarato al protocollo dell'Ente al n. 16446/2026;

**Vista** la documentazione attestante la regolarità contributiva conservata agli atti istruttori ed altresì, la documentazione allegata alla presente di cui prot. n. 16438/2026;

**Vista altresì**, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla nota prot. n. 16438/2026;

**Dato atto che:**

- l'art. 56 del Nuovo Codice degli Appalti approvato con Decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, esclude dall'applicazione delle disposizioni del Nuovo Codice, i servizi legali aventi ad oggetto, *inter alia*, *"la rappresentanza legale di un cliente da parte di un avvocato"* e che predetta norma, coordinata con l'art. 13 del medesimo decreto, prevede che tale affidamento avvenga *"nel rispetto dei principi di risultato, fiducia, accesso al mercato"*;
- è necessario contemperare il rispetto dei principi richiamati nel D. lgs. n. 36/2023 con il rispetto dei termini processuali imposti dalla procedura al fine di perseguire gli obiettivi di efficacia e tempestività dell'azione amministrativa;

**Visti:**

- il parere della Commissione speciale del Consiglio di Stato n. 2017 del 03/08/2018;
- la Sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 6 giugno 2019 (C- 264/2018) a mente della quale, gli incarichi legali sono esclusi dalla normativa appaltistica generale – ai sensi dell'art. 10, lett. d), I e II) della Direttiva 24/2014, corrispondente alle ipotesi dell'art. 17, lett. d), c.c.p. – in quanto diversi da ogni altro contratto, perché le relative prestazioni possono essere rese solo nell'ambito di un rapporto *intuitu personae* tra l'Avvocato ed il suo cliente, caratterizzato dalla massima riservatezza; inoltre, i servizi legali possono partecipare direttamente o indirettamente, all'esercizio di pubblici poteri ed alle mansioni che hanno ad oggetto la tutela di interessi generali dello Stato o delle altre Collettività pubbliche;

**Richiamati:**

- l'art. 2 della legge 21 aprile 2023 n. 49, a tenore del quale, le disposizioni sull'equo compenso si applicano altresì alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società disciplinate dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- l'art. 1 della suddetta legge n. 49/2023, per il quale l'equo compenso è la corresponsione di un compenso proporzionato alla quantità ed alla qualità del lavoro svolto, al contenuto ed alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal Decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

- il D.M. n. 55 del 10/03/2014, così come modificato dal D.M. n. 37 del 03/03/2018 e dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

**Ritenuto che**, il compenso pattuito per la prestazione professionale, seppur quantificato in via presuntiva, redatto in base ad una cifra inferiore ai minimi tariffari stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm. e ii. per il compenso forense relativo a causa pendente dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e, di media complessità, sia proporzionato ed altresì congruo in ordine alla specifica professionalità richiesta, al valore della causa, all'attività da svolgersi, al tempo necessario ed alle utilità e vantaggi che l'Ente si prefigge di ottenere;

**Atteso che**, risulta necessario con la presente, ai sensi dell'art. 192 co. 1 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, costituire determina a contrarre al fine di individuare gli elementi ed i criteri relativi all'affidamento dell'incarico:

- **Fine da perseguire:** costituzione in giudizio a difesa delle ragioni dell'Ente;
- **Oggetto del contratto:** affidamento del patrocinio legale per la costituzione e resistenza in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nel procedimento di appello cautelare - R.G. n. 8062/2026 - proposto dalla Società [REDACTED] sopra identificata, per ottenere la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00713/2026, resa tra le parti, che ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla medesima Società nel giudizio di primo grado (R.G. N. 1779/2026) avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 34 del 08/06/2026, emessa dal Responsabile di Area 3 - Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio – del Comune di Marciana, come sopra meglio specificato;
- **Forma del contratto:** ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, il contratto sarà stipulato mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- **Scelta del contraente:** procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. n. 36/2023 allo Studio Legale Associato Caretti - Tagliaferri, specificatamente nella persona dell'Avv.to Riccardo Tagliaferri;
- **Durata del contratto:** la durata del contratto si riferisce al tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico;

**Richiamato** il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali" ed in particolare:

- l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2 che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili dei servizi specificatamente individuati;
- l'art. 183, comma 7, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutive dopo l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- gli articoli 182 e 191 che disciplinano le modalità di assunzione degli impegni di spesa;
- l'art. 192 che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 147-*bis*, il quale prevede il controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile degli atti allo scopo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

**Visti:**

- la Legge Finanziaria per il 2015 (Legge 190/2014) che ha introdotto, nel D.P.R. n. 633/1972, il nuovo articolo 17-*ter*, rubricato *“Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici”*, il quale prevede che, per le cessioni di beni e di prestazioni di servizi effettuate nei confronti della P.A., l'imposta sul valore aggiunto sia versata in ogni caso dagli Enti stessi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, di attuazione delle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (c.d. *split payment*) previste dalla citata legge di stabilità, che disciplina le modalità e termini per il versamento dell'IVA da parte della P.A.;

**Dato atto che**, devono ritenersi sottoposti agli obblighi di tracciabilità finanziaria i contratti per i servizi legali di cui all'art. 56, comma 1, lett. h) del c.c.p. (v. Delibera ANAC Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 *“Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del Codice dei contratti pubblici”*);

**Verificato che**, in conformità agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ha attribuito al servizio in oggetto il codice CIG. n. BD4D1CBDE3;

**Attestata**, come Responsabile del Servizio, la propria competenza ai sensi del D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento comunale dell'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

**DETERMINA**

- 1 di affidare**, per le motivazioni poste in premessa, allo Studio Legale Associato Caretti - Tagliaferri, la cui P.IVA 05535950488 e C.F. 05535950488, con sede in Via degli Artisti n. 20, Cap. 50132 Firenze (FI), e precisamente confermato nella persona dell'Avv.to Riccardo Tagliaferri, l'incarico di rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente al fine di costituirsi in giudizio dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale nel procedimento di appello cautelare - R.G. n. 8062/2026 - proposto dalla Società [REDACTED] sopra identificata, allo scopo di ottenere la riforma dell'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Terza) n. 00713/2026, resa tra le parti, che ha respinto l'istanza cautelare presentata dalla medesima Società nel giudizio di primo grado (R.G. N. 1779/2026) avente ad oggetto l'impugnazione dell'ordinanza di demolizione n. 34 del 08/06/2026, emessa dal Responsabile di Area 3 - Lavori Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e Demanio – del Comune di Marciana, così come notificato con nota acclarata al prot. dell'Ente al n. 16050/2026;
- 2 di impegnare**, in favore del predetto Studio Legale, la somma pari ad € 5.836,48 spese generali 15% e CPA 4% inclusi, esente IVA, come in premessa specificato, imputando la stessa con le modalità di seguito indicate:

| Titolo<br>I°                                                                                                             | Missione<br>01                                      | Programma<br>0102      | Capitolo<br>101020315000 | Esercizio<br>Esigibilità | P.D.C.     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|
| Spese<br>Correnti                                                                                                        | Servizi istituzionali,<br>generali e di<br>gestione | Segreteria<br>Generale | Incarichi legali         | 2026                     | 1030211006 |
| <b>TOTALE</b>                                                                                                            |                                                     |                        |                          | <b>€ 5.836,48</b>        |            |
| <b>SOGGETTO CREDITORE:</b><br>Studio Legale Associato Caretti – Tagliaferri: P.IVA e C.F. 05535950488<br>CIG: BD4D1CBDE3 |                                                     |                        |                          |                          |            |

- 3 **di approvare** il seguente cronoprogramma di spesa e/o entrata sulla base delle norme e dei principi contabili di cui al D. Lgs. 23/06/2011, n. 118 (Armonizzazione sistemi contabili) e del D.P.C.M. 28/12/2011:

| SPESA - CAP. 101020315000 art. 0 "Incarichi legali"              |                   |                                                          |                   |
|------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------|
| ANNO DI COMPETENZA<br>(Obbligazione giuridicamente perfezionata) |                   | ANNO DI IMPUTAZIONE<br>(Servizio reso o bene consegnato) |                   |
| Anno                                                             | Importo           | Anno                                                     | Importo           |
| 2026                                                             | € 5.836,48        | 2026                                                     | € 5.836,48        |
| <b>TOTALE</b>                                                    | <b>€ 5.836,48</b> | <b>TOTALE</b>                                            | <b>€ 5.836,48</b> |

- 4 **di provvedere** alla liquidazione della spesa, con separato atto, dietro presentazione di regolare fattura, previa verifica della corretta esecuzione del servizio;
- 5 **di accertare**, ai sensi dell'art. 183, comma 8, del T.U.E.L. che il programma dei pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa;
- 6 **di attestare**:
- ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti locali", la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa sulla presente determinazione;
  - che lo Studio Legale *de quo* è in regola con i requisiti di regolarità contributiva come da documentazione agli atti;
- 7 **di prendere atto che** lo Studio Legale sopra identificato, in ottemperanza alla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari (Art. 3 L. n. 136/2010), ha comunicato il numero di conto corrente dedicato;
- 8 **di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del Servizio Finanziario ai fini dell'apposizione, nei termini di cui al Regolamento Comunale di contabilità armonizzata, del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ex art. 183, comma 7, TUEL;
- 9 **di rendere noto**, rispettivamente, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. n. 241/1990, che l'Unità Organizzativa Responsabile del procedimento è l'istituto Ufficio e che il Responsabile del Procedimento è la sottoscritta Marianne Mazzei;
- 10 **di dare espressamente atto**:
- che in relazione al presente provvedimento il sottoscritto Funzionario Responsabile del Servizio titolare di E.Q., ha verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere, quindi, in posizione di conflitto di interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge n. 241/1990, dell'art. 16 del D.Lgs. n. 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici) anche in relazione all'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), nonché delle Linee Guida n. 15 recanti "Individuazione e gestione

*dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici” approvate dal Consiglio A.N.A.C. con delibera n. 494 del 5 giugno 2019;*

- che per il processo di cui al presente provvedimento l’area di “rischio corruttivo e trasparenza”, di cui al vigente PIAO 2026-2028, è quella relativa all’affidamento diretto di lavori, servizi o forniture e che le misure di prevenzione della corruzione sono le seguenti:

**1 - Misura di trasparenza generale e specifica:** è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal D. Lgs. n. 33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici;

**2 - Misura di controllo specifica:** l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni;

**3 - Formazione:** al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;

**4 - Rotazione:** ove possibile garantire la rotazione dei singoli responsabili di procedimento;

**11 di dare** comunicazione allo Studio Legale Associato Caretti - Tagliaferri, del presente provvedimento;

**12 di dichiarare** che il Comune di Marciana, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, relativamente al presente contratto/atto di affidamento, potrà trattare i dati personali del contraente sia in formato cartaceo che elettronico, per il conseguimento di finalità di natura pubblicistica ed istituzionale, precontrattuale e contrattuale e per i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati. In qualsiasi momento potrete esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento UE 679/2016. Il Titolare del trattamento è il Comune di Marciana; pec: [protocollo@pec.comune.marciana.li.it](mailto:protocollo@pec.comune.marciana.li.it); Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali, il contraente potrà visitare il sito <https://www.comune.marciana.li.it/portal/informativa-privacy>;

**13 di dare atto, altresì,** che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e, pertanto, se ne dispone la pubblicazione nella relativa sezione del Sito Istituzionale dell’Ente;

**14 di disporre** la pubblicazione del presente atto sull’Albo Pretorio on-line per la generale conoscenza e l’assolvimento degli obblighi di legge in conformità al dettato dell’art. 32, comma 1, della L. n. 69/2009, degli artt. 27 e 50, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.

FIRMATO

IL RESPONSABILE DI AREA

MAZZEI MARIANNE

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*



# **Comune di Marciana**

## **Provincia di Livorno**

N. 106 / 2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 56 DEL D.LGS N. 36/2023 E, CONTESTUALE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO LEGALE ASSOCIATO CARETTI - TAGLIAFERRI, PER LA DIFESA DELL'ENTE NEL RICORSO IN APPELLO PROMOSSO AL CONSIGLIO DI STATO - R.G. N. 8062/2026 - DALLA SOC. \*\*\* S.R.L. AL FINE DI OTTENERE LA RIFORMA DELL'ORDINANZA CAUTELARE N.00713/2026 EMESSA DAL TAR TOSCANA; CIG N. BD4D1CBDE3 -

### **VISTO**

Di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento

Marciana li, 13/10/2026

FIRMATO  
IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI  
DOTT.SSA MANCUSI CHIARA

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*